

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA**  
**c/o COMUNE DI REA – P.zza C. Busoni n° 4 – 27040 – REA (PV)**  
**tel. 0385 96123 – fax 0385 96211 – mail: unione.verruapoerea@libero.it**

N. 5 Reg. Del.  
del 27/06/2014

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELL'ASSEMBLEA dell'UNIONE**

OGGETTO : ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE CONVENZIONE E RELATIVO REGOLAMENTO TRA I COMUNI DI VERRUA PO E REA E L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventisette**, del mese di **giugno**, alle ore **22** e minuti **00**, in Rea ó sala delle adunanze.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita l'Assemblea dell'UNIONE in seduta PUBBLICA di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
SEGNI Claudio	P		GABETTA Francesco		G
MONTAGNA Gianluca	P		FERRARI Giancarlo	P	
BERGONZI Saverio	P		BOIOCCHI Alberto		G
			Totale Presenze	4	
			Totale Assenze		2

Partecipa il Segretario dell'Unione Dott. Carlo REHO.

Il Sig. SEGNI Claudio - Presidente nella sua qualità di Presidente assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato:

## L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Richiamato l'art. 33. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che testualmente recita:

### **Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza**

(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere b\), c\), f\)](#), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'[art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013](#), poi così sostituito dall'[art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014](#)) (la norma si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi dell'[art. 23, comma 5, legge n. 214 del 2011](#), poi prorogato dall'[art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014](#))

Rilevato che l'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) prevede, come forma di gestione di servizi pubblici le *convenzioni*; in particolare il comma 4 recita: *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*;

Visto che i Comuni di Verrua Po e Rea esprimono interesse a costituire una Centrale Unica di Committenza mediante convenzione tra i comuni medesimi, con l'Unione dei Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea di cui i medesimi Comuni fanno parte;

Rilevato che la gestione associata di cui alla presente convenzione persegue i seguenti obiettivi:

- ottemperare alle disposizioni normative sopra richiamate;
- garantire la massima trasparenza possibile ed una maggiore celerità delle procedure di gara, grazie ad una struttura specializzata ed il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
- contenere la spesa per la gestione del servizio di cui trattasi concentrando in un'unica struttura quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;

Ritenuto di dover ottemperare alle vigenti disposizioni normative;

---

Vista la bozza di convenzione allegata alla presente proposta composta da n. 10 articoli e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza allegato alla presente proposta composto da n. 17 articoli e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Unione ed il Regolamento di Contabilità.

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica, in atti;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 D. L.vo 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità contabile, in atti;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. per le causali di cui in premessa, di costituire la Centrale Unica di Committenza in convenzione tra i Comuni Verrua Po e Rea e l'Unione dei Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea presso l'Unione dei Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea con sede in Rea, Piazza C. Busoni 4, in seguito denominata "Unione dei Comuni";
2. di approvare la bozza di convenzione per la costituzione di un ufficio unico per la gestione degli appalti nel testo composto da n. 10 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. di approvare il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza nel testo composto da n. 17 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

---

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI (EX ART.33, COMMA.3 BIS, D.LGS. 163/2006)**

L'anno 2014 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_

**T R A**

il Comune di Verrua Po con sede in Verrua Po, Via V. Veneto, 1 , rappresentato dal Sig. Giancarlo Prof. Ferrari il quale interviene nel presente atto nella sua qualità Sindaco pro-tempore del Comune di Verrua Po, codice fiscale 00471420182, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

il Comune di Rea, con sede legale in Piazza C. Busoni, 4, rappresentato dal Sig. Claudio Segni, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 84000900187, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

l'Unione dei Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea con sede legale in Rea, Piazza C. Busoni 4 rappresentata dal Sig. Claudio Segni, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione suddetta, codice fiscale 02385690181, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione dell'Assemblea n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto segue

**P R E M E S S O**

- che l'art. 33, comma 3-bis del D.Leg.vo n. 163/2006, così recita: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'[art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013](#), poi così sostituito dall'[art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014](#)) (la norma si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi dell'[art. 23, comma 5, legge n. 214 del 2011](#), poi prorogato dall'[art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014](#))"
- 
-

- che l'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) prevede, come forma di gestione di servizi pubblici le "convenzioni"; in particolare il comma 4 recita: "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".
- che i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni citate, hanno deciso di gestire, tramite convenzione un ufficio comune per dare vita alla cd. "Centrale Unica di Committenza", che a far data dal \_\_\_\_\_ gestisca in maniera esclusiva le gare finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ossequio alle procedure previste dal D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m. e i.;

## **Art. 1**

### **Finalità e oggetto della convenzione**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Viene costituito l'ufficio unico per la gestione degli appalti dei Comuni di Verrua Po, Rea e l'Unione dei Comuni.
3. La gestione associata di cui alla presente convenzione ha i seguenti obiettivi:
  - A. ottemperare alle disposizioni normative sopra richiamate,
  - B. garantire la massima trasparenza possibile ed una maggiore celerità delle procedure di gara, grazie ad una struttura specializzata ed il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
  - C. contenere la spesa per la gestione del servizio di cui trattasi concentrando in un'unica struttura quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
  - D. sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
4. Le attività dell'Ufficio in particolare riguardano tutti gli atti di gara, dal bando all'aggiudicazione provvisoria. Il singolo Comune resta responsabile delle fasi che precedono e seguono la gara, quali ad esempio: la programmazione delle attività da realizzare accantonando le risorse necessarie, i contenuti progettuali ed in particolare i capitolati.

## **Art. 2**

### **Soggetto capofila**

1. Le amministrazioni contraenti individuano l'Unione dei Comuni quale capofila per il coordinamento, l'attuazione e la gestione del servizio.
2. l'Unione dei Comuni è delegata ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio.

## **Art. 3**

### **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della stipula e avrà scadenza \_\_\_\_\_.
- 
-

2. La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata, mediante atti deliberativi di ogni singolo Comune e dell'Unione.
3. I procedimenti in corso alla data di scadenza dovranno essere conclusi in rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione e dall'allegato regolamento

#### **Art. 4**

#### **Recesso e scioglimento**

1. L'Ente che recede dalla convenzione prima del termine previsto dal precedente articolo deve corrispondere all'Unione dei Comuni un indennizzo di importo pari a mesi sei di contributo, laddove questo fosse stato deliberato per sostenere le spese generali dell'Ufficio.
2. Il recesso è comunicato all'Unione dei Comuni ed ai Sindaci dei Comuni aderenti la convenzione entro e non oltre il 30 ottobre e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.
3. Il recesso di uno degli Enti aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione.
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale e dall'Assemblea di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

#### **Art. 5**

#### **Disciplina applicabile**

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio unico, oltre che dalla presente convenzione, saranno disciplinati dall'allegato Regolamento adottato dai Comuni aderenti e dal l'Unione dei Comuni.

#### **Art. 6**

#### **Modifiche della convenzione**

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dai competenti organi di tutti gli enti convenzionati;

#### **Art. 7**

#### **Rapporti finanziari**

1. Gli Enti aderenti alla convenzione saranno chiamati a partecipare ai costi gestionali all'ufficio unico per la gestione degli appalti degli Enti medesimi secondo quanto stabilito dalla Giunta dell'Ente capofila e mediante parametri che tengano in debito conto il ricorso all'opera dell'ufficio da parte degli Enti stessi.

#### **Art. 8**

#### **Beni e strutture**

1. L'Unione dei Comuni provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

#### **Art. 9**

#### **Procedure**

---

---

1. Ciascun Ente aderente provvederà ad inoltrare all'ufficio unico per la gestione degli appalti il progetto e/o gli atti esecutivi, previsti dalla vigente normativa, affinché la centrale di committenza possa provvedere a porre in essere le procedure necessarie all'acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del comune stesso.
2. La responsabilità degli atti di cui sopra è di esclusiva competenza del singolo Ente richiedente.
3. In allegato alla documentazione di cui sopra il comune interessato dovrà segnalare il nominativo del proprio funzionario designato a collaborare, con il funzionario dell'altro Ente per l'attuazione delle norme relative alla Centrale di Committenza. In questo caso tutta la procedura sarà espletata in collaborazione con il funzionario comunale di che trattasi.
4. La centrale di committenza provvederà a svolgere :
  - Collaborazione, ove richiesta dai comuni, nella redazione dei capitolati tecnici (con costante aggiornamento normativo);
  - richiesta del CIG;
  - coordinamento con l'ente locale e cura dello svolgimento delle procedure di gara;
  - effettuazione dei controlli previsti a carico dell'aggiudicatario, con particolare riguardo ai controlli ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
  - collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  - promozione della procedure di aggiudicazione basate sull'impiego di strumenti informatici anche in relazione all'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, poi dall'art. 22 comma 8, Decreto Legge n. 90/2014, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Leg.vo 30/03/2001, n° 165" per gli acquisti di beni e servizi di importo sotto soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328";
  - ogni altra attività stabilite dal regolamento per il funzionamento della C.U.C..
5. Terminata la fase di individuazione del fornitore/appaltatore, copia degli atti di aggiudicazione e/o della relativa determina verranno inviati all'Ente interessato che provvederà a tutti gli adempimenti successivi (richiesta documentazione, stipula del contratto, verifica esecuzione adempimenti da parte dell'appaltatore ecc.ecc.).
6. Nel caso in cui fosse necessario provvedere alla nomina di una specifica commissione tecnica l'Ente interessato dovrà provvedere a segnalare almeno il nominativo di un esperto da inserire nella commissione stessa.

## **Art. 10**

### **Personale degli enti convenzionati**

I dipendenti degli Enti convenzionati chiamati a far parte dell'Ufficio svolgeranno il proprio compito durante l'orario di apertura degli uffici dell'Ente. Lo svolgimento della loro opera avverrà senza costi aggiuntivi per gli Enti.

---

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**INDICE**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

**CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C.**

Art. 2 - Regole di organizzazione e funzionamento

Art. 3 - Attività di competenza dell'Ente convenzionato

Art. 4 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

**CAPO III - DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

Art. 5 - Modalità di acquisizione

Art. 6 - Limiti di applicazione

Art. 7 - Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia

Art. 8 - Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario"

Art. 9 - Criteri di scelta del contraente

Art. 10 - Aggiudicazioni aggiuntive e loro verifica

**CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

Art. 11 - Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della C.U.C.

Art. 12 - Dotazione del personale

Art. 13 - Commissioni di gara

Art. 14 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti

**CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15 - Recesso

Art. 16 - Controversie e contenziosi

Art. 17 - Avvio del servizio C.U.C.

---

## **CAPO I ó DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 ó Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 33 , comma 3 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dall'art. 23, commi 4 e 5, della Legge n. 214 del 22/12/2011, nonché da eventuali normative regionali in materia.

## **CAPO II ó FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C.**

### **Art. 2 ó Regole di organizzazione e funzionamento**

1. La C.U.C. è operativa presso l'Unione dei Comuni ó Piazza C. Busoni n. 4 ó 27040 Rea (PV), che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, P.S.C. (Piano Sicurezza e Coordinamento) o D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze) con indicazione dei costi di sicurezza. La graduatoria di priorità, salvo comprovati casi di urgenza, è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla C.U.C.
3. La C.U.C. si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui al precedente comma 2, ad attivare la procedura di gara.
4. La C.U.C. garantisce la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell'Ente convenzionato e dal funzionario responsabile della C.U.C., identificato nel Responsabile del Servizio interessato dell'Unione dei Comuni.
5. La C.U.C. consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara svolta per l'aggiudicazione definitiva.

### **Art. 3 ó Attività di competenza dell'Ente convenzionato**

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
    - a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 d.lgs. n. 163/2006;
    - b) la funzione di presidente della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché ogni altro caso di costituzione di commissione di gara;
    - c) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
    - d) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
    - e) la stipula del contratto d'appalto;
    - f) l'affidamento della direzione dei lavori;
    - g) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
    - h) la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 163/2006;
-

- i) il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti;
  - j) l'informazione, a mezzo e-mail, alle ditte partecipanti alla gara degli esiti entro i termini previsti dalla normativa vigente;
  - k) l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché degli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
2. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

#### **Art. 4 ó Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 d.lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori relativamente al settore di competenza.
2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.
3. Al R.U.P. è demandata la responsabilità della firma del bando, la presidenza della commissione di gara (ove non vi sia, al riguardo, l'individuazione di un soggetto diverso), la firma e la trasmissione della documentazione necessaria all'attività dell'Osservatorio, di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) del presente regolamento.

### **CAPO III ó DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

#### **Art. 5 ó Modalità di acquisizione**

1. Fermo restando l'obbligo di osservanza del disposto di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 7.5.2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94, in materia di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del D.P.R. 207/2010, l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
  - b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.
1. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.. Con riferimento al punto sub b), quando l'importo della spesa sia pari o superiore ad € 40.000,00 si applicano le disposizioni di cui al capo II che precede.

#### **Art. 6 ó Limiti di applicazione**

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino ad un importo massimo di € 200.000,00 esclusa IVA.
-

2. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure ad evidenza pubblica, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.
3. Per la scelta della ditta fornitrice del materiale, del cottimista o di quanto altro occorra per l'esecuzione in amministrazione diretta dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il R.U.P. può affidare direttamente ad una sola ditta, comunque con provvedimento scritto e motivato, lavori, servizi e forniture. Nello stesso limite di spesa, il ricorso ad un'unica ditta è consentito anche nei casi di forniture complementari effettuate presso il fornitore originario o per l'acquisizione di beni singoli a titolo sperimentale.
4. Le spese in economia superiori all'importo di € 40.000,00, IVA esclusa, sono effettuate individuando le ditte affidatarie previa acquisizione di apposti preventivi.
5. Per spese superiori ad € 40.000,00 e fino ad un massimo di € 200.000,00 vengono richiesti almeno cinque preventivi.
6. Qualora si tratti di un bene o di un servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche od alle caratteristiche di mercato, o in casi di urgenza dovuta a cause non imputabili al committente, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto. È necessario in tal caso eseguire una preventiva indagine di mercato, procedura informale le cui risultanze devono essere documentate in una relazione del R.U.P., che si effettua, fra l'altro, o con l'acquisizione informale di preventivi, o con la verifica dei listini pubblicati dalle Camere di commercio, o dei prezzi esposti negli acquisti on-line dei siti commerciali internet o dei prezzi pubblicati da riviste specializzate, o anche con riferimento ai prezzi praticati ad altre amministrazioni; essa è volta ad accertare, con la verifica delle condizioni di mercato effettuate con qualsiasi strumento idoneo, l'economicità dell'acquisto che si intende effettuare.
7. Nella scelta delle Ditte da interpellare si tiene conto dei criteri di competenza, territorialità e rotazione.
8. Le gare ufficiose possono essere esplesate anche per via telematica con linee, con le modalità previste dalla normativa vigente.
9. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Capo III del Regolamento.

#### **Art. 7 6 Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia**

1. Sono eseguibili in economia i seguenti servizi e forniture:
    - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti in relazione ad eventi imprevedibili e nell'impossibilità di realizzarle con le forme e le procedure di cui agli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs 163/2006;
    - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 200.000,00 euro;
    - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
    - d) lavori indifferibili, dopo l'effettuazione di gare andate deserte;
    - e) lavori necessari per il completamento di progetti;
    - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, se vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
    - g) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo;
    - h) spese per cancelleria, acquisto e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio
    - i) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere;
    - j) acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, compreso il rifornimento di carburante;
- 
-

- k) polizze di assicurazione;
- l) provvista di vestiario di servizio, dispositivi di protezione individuale e buoni pasto per il personale avente diritto;
- m) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- n) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili;
- o) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione di immobili, infrastrutture ed automezzi;
- p) ogni altra categoria eventualmente individuata negli atti regolamentari dei comuni convenzionati.

### **Art. 8 ó Svolgimento della procedura del òottimo fiduciarioö**

1. Le lettere d'invito alla presentazione dei preventivi contengono di norma:
  - a) l'oggetto della prestazione;
  - b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;
  - c) le modalità di esecuzione;
  - d) le modalità ed i tempi di pagamento;
  - e) le eventuali garanzie richieste fino al 10% dell'importo dell'aggiudicazione, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;
  - f) le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;
  - g) il prezzo indicativo o a base d'asta;
  - h) i criteri di aggiudicazione;
  - i) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
  - j) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.
2. I punti di cui al comma 1 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.
3. Si prescinde dall'indagine di mercato nei casi di acquisto di beni sottoposti a privativa industriale ovvero il diritto di sfruttare la propria invenzione riconosciuto dalla legge agli inventori.

### **Art. 9 ó Criteri di scelta del contraente**

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
    - a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;
    - b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.
-

### **Art. 10 ó Aggiudicazioni aggiuntive e loro verifica**

1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si debbano richiedere prestazioni aggiuntive a causa di imprevisti ed imprevedibili eventi, il R.U.P., con provvedimento scritto, può farle eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice purché nel limite del 20% dell'importo di aggiudicazione.
2. I beni e i servizi sono, di norma, soggetti a collaudo entro venti giorni dall'acquisizione.
3. Il collaudo è eseguito secondo modalità stabilite dal R.U.P..

### **CAPO IV ó RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

#### **Art. 11 ó Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della C.U.C.**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.
2. La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.
3. Le somme sono corrisposte dall'Ente convenzionato in caso di acquisto da parte della C.U.C. di attrezzature informatiche necessarie all'assolvimento delle funzioni. La C.U.C. provvede all'acquisto del suddetto materiale e trasmette all'Ente la relativa fattura ad esso intestata per il successivo pagamento.
4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste al comma 3 del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010 provvedendo ai relativi pagamenti come previsto dal comma 3 del presente articolo.

#### **Art. 12 ó Dotazione del personale**

1. L'unione assicura la dotazione delle risorse umane alla C.U.C. , regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

#### **Art. 13 ó Commissioni di gara**

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Funzionario Responsabile della C.U.C., identificato nel Responsabile del Servizio interessato dell'Unione dei Comuni.
2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro responsabile indicato dall'Ente convenzionato) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 d.lgs. 163/2006). Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti designati dal R.U.P..
3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet dell'Unione dei Comuni nonché dell'Ente convenzionato interessato della procedura di gara.

#### **Art. 14 ó Strumenti di comunicazione fra i contraenti**

---

---

1. I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza.

## **CAPO V -DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 ó Recesso**

1. Il recesso del singolo ente convenzionato è consentito con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 4 della Convenzione. Dovrà, in ogni caso, essere assicurata l'ultimazione dei procedimenti in corso.

### **Art. 16 ó Controversie e contenziosi**

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla C.U.C. se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.
2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente con esclusione, pertanto, del ricorso ad arbitrato.

### **Art. 17 - Avvio del servizio C.U.C.**

1. Il Servizio sarà avviato all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione del presente documento.
-

**IL PRESIDENTE**  
F.to SEGNI Claudio

**IL SEGRETARIO dell'UNIONE**  
F.to Dott. Carlo REHO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Rea, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO dell'UNIONE**  
F.to Dott. Carlo REHO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- é divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ giorno della pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)
- è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Unione, come prescritto dall'art. 124, c. 1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ .. al \_\_\_\_\_ .

Rea, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO dell'UNIONE**  
F.to Dott. Carlo REHO

---

E copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rea, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO dell'UNIONE**  
( Dott. Carlo REHO)

---